

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 93 del 31/01/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE PASSIVA CON L'ASST RHODENSE PER COPERTURA DI TURNI DI GUARDIA PRESSO LA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'ASST NORD MILANO.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA
Il Funzionario istruttore: GRAPA MARIANA

Fascicolo n. 65 - 0 Anno 2021
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S
Soggetta a privacy: N
Pubblicazione differita: N
Con introiti: N
Con Oneri: S

PREMESSO che:

- con deliberazione del 30 luglio 2021, n. 669, l'ASST Nord Milano ha approvato la stipula di una convenzione passiva con l'ASST Rhodense per la copertura dei turni di guardia presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di questa Azienda, per il periodo 1 agosto 2021 – 31 gennaio 2022, prevedendo un costo in via meramente preventiva, pari ad euro 24.000,00;
- con successiva deliberazione del 26 agosto 2021, n. 702, questa Azienda ha approvato l'Addendum all'art. 3. 1 e l'"Allegato A" del testo convenzionale stipulato con l'ASST Rhodense per la copertura dei turni di guardia presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di questa Azienda, con il quale viene sostituito totalmente il precedente "Allegato A", della convenzione stipulata con deliberazione n. 669/2021, introducendo anche le prestazioni di reperibilità;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., che autorizza le Pubbliche Amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 *"Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari"* (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 *"Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende"*, prevedono *"il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia"*;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

RICORDATO pertanto che la scadenza della convenzione di cui trattasi è prevista per il 31 gennaio 2022;

VISTA la nota e-mail del 05 gennaio 2021, prot. n. 258, conservata in atti, con la quale l'Unità Operativa Complessa Affari Generali – Ufficio Convenzioni dell'ASST Nord Milano – ha chiesto all'ASST Rhodense la preventiva disponibilità a rinnovare la convenzione per le prestazioni di cui trattasi alle medesime condizioni in essere con decorrenza dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 gennaio 2023;

CONSIDERATO che con nota 24 gennaio 2022, prot. n. 2367, conservata in atti, il Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di questa Azienda, di comune accordo con il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Città di Sesto San Giovanni, ha evidenziato la necessità di rinnovare la predetta convenzione per la copertura dei turni di guardia presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di questa Azienda, fornendo le opportune motivazioni:

- questa ASST a tutt'oggi è carente di personale dirigente medico specialista in ostetricia ginecologia e pertanto risulta impossibile garantire l'erogazione delle attività di guardia, reperibilità e servizio;
- che in attesa di reperire le figure professionali attraverso le usuali procedure concorsuali, a garanzia della continuità assistenziale, rappresenta la necessità di rinnovare la convenzione con l'ASST Rhodense;
- che l'ASST Rhodense possiede le competenze e le professionalità necessarie per soddisfare, tramite il proprio personale, le prestazioni di cui trattasi a favore all'ASST Nord Milano;

DATO ATTO che con nota e-mail del 25 gennaio 2022, prot. n. 2662, conservata in atti, ASST Rhodense si è resa disponibile a rinnovare la convenzione per mettere a disposizione di ASST Nord Milano prestazioni specialistiche di Ostetricia e Ginecologia tramite il proprio personale dipendente Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia, in possesso delle competenze ed esperienza per la copertura di turni diurni e notturni (della durata di 12 ore) a decorrere dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023;

PRECISATO che l'attività di collaborazione in argomento, così come meglio descritta nel testo di convenzione condiviso tra le parti e allegato quale parte integrante del presente provvedimento (allegato n. 1), prevede:

< **oggetto:** attività di collaborazione per prestazioni di Ostetricia e Ginecologia per copertura di turni diurni/notturni di guardia e reperibilità (della durata di 12 ore cadauna) presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano;

< **prestazioni:** il numero dei turni mensili definito in circa n. 4, verranno comunque concordati preventivamente, di volta in volta, tra i rispettivi Responsabili;

< **compenso previsto:**

> per la copertura di turni diurni/notturni di guardia sono previsti Euro 1.000,00, onnicomprensivi per ciascun turno di 12 ore;

> per ciascun turno di reperibilità di n. 12 ore è previsto un importo pari ad Euro 500,00/turno; in caso di chiamata e presenza effettiva del dirigente medico presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, la remunerazione prevista è pari ad Euro 90,00/ora come meglio precisato nell'Allegato A" alla convenzione;

< **durata:** dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con preavviso di 30 giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti (con preavviso di 60 giorni);

TENUTO CONTO che le prestazioni in argomento richiedono competenze specifiche di alta specializzazione - oggi non rinvenibili in azienda - e pertanto dette prestazioni si rendono indispensabili per garantire l'offerta di prestazioni all'utenza di questa Azienda ed è necessario procedere al rinnovo della convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che l'importo complessivo presunto derivante dalla presente convenzione risulta essere pari ad Euro 48.000,00 (euro 1.000 per 4 turni mese per 12 mesi) è annotato ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile, conservato agli atti, di seguito indicato:

>anno 2022: dal 01/02/2022 al 31/12/2022: € 44.000,00;

>anno 2023: dal 01/01/2023 al 31/01/2023: € 4.000,00;

RITENUTO necessario incaricare il Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, quale supervisore dell'esecuzione della convenzione in oggetto con particolare riferimento alla necessità di vigilare sull'andamento della convenzione al fine del rispetto della disponibilità economica assegnata, e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

- di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva tra questa Azienda e l'ASST Rhodense per la copertura dei turni di guardia e turni di reperibilità presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano alle medesime condizioni e modalità in essere;

- di approvare e sottoscrivere il testo della convenzione allo scopo predisposto, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono in estrema sintesi le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:

< **oggetto:** attività di collaborazione per prestazioni di Ostetricia e Ginecologia per copertura di turni diurni/notturni di guardia e reperibilità (della durata di 12 ore cadauna) presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano;

< *prestazioni*: il numero dei turni mensili definito in circa n. 4, verranno comunque concordati preventivamente, di volta in volta, tra i rispettivi Responsabili;

< *compenso previsto*:

> per la copertura di turni diurni/notturni di guardia sono previsti Euro 1.000,00, onnicomprensivi per ciascun turno di 12 ore;

> per ciascun turno di reperibilità di n. 12 ore è previsto un importo pari ad Euro 500,00/turno; in caso di chiamata e presenza effettiva del dirigente medico presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, la remunerazione prevista è pari ad Euro 90,00/ora come meglio precisato nell'Allegato A alla convenzione;

< *durata*: dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con preavviso di 30 giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti (con preavviso di 60 giorni);

- di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, sulla base dei dati storici dello scorso anno, è pari ad Euro 48.000,00/periodo di riferimento, conservato agli atti, di seguito indicato:
 - >anno 2022: dal 01/02/2022 al 31/12/2022: € 44.000,00;
 - >anno 2023: dal 01/01/2023 al 31/01/2023: € 4.000,00;
- di incaricare il Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, quale supervisore dell'esecuzione della convenzione in oggetto con particolare riferimento alla necessità di vigilare sull'andamento della convenzione al fine del rispetto della disponibilità economica assegnata, e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

CONVENZIONE

Tra

ASST Rhodense, con sede legale in Viale Forlanini n. 95, 20024 Garbagnate Milanese, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it , C.F. e Partita IVA 09323530965, in atto rappresentata dal Rappresentante Legale e Direttore Generale, Germano Maria Uberto Pellegata, (di seguito denominata "Azienda")

e

ASST Nord Milano, con sede legale in Sesto San Giovanni, viale Matteotti, 83, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.asst-nordmilano.it , C.F. e Partita IVA n. 09320420962, rappresentata dalla dott.ssa Elisabetta Fabbrini, con la qualifica di Direttore Generale e Legale Rappresentante, (di seguito denominata "Titolare della convenzione"),

"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

- l'ASST Nord Milano ha la necessità di poter usufruire della professionalità dei Dirigenti Medici della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Garbagnate Milanese dell'Asst Rhodense per il servizio integrativo specialistico presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia a favore dei pazienti che accedono al Presidio Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni" di Sesto San Giovanni;
- l'ASST Rhodense è disponibile a fornire all'ASST Nord Milano di Sesto San Giovanni (MI) le prestazioni richieste;
- L'ASST Rhodense ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione e individuerà tra i Dirigenti Medici a rapporto esclusivo presso la propria UOC i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza - CCNL normativo 2016/2018 della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, art. 117 – comma 2 – lettera a);
- L'ASST Rhodense considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino d'utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con l'attività istituzionale;
- Le parti pertanto danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività istituzionali.

Richiamati:

- l'art.15, comma 1 della legge 241/90 "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune",
- l'art.1, comma 2, lettera a) della L.R. 27/12/2006 n. 30 "gli enti di cui all'allegato A1 (Enti sanitari) svolgono tra loro a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività";

a) il "Titolare della convenzione":

- è una struttura sanitaria pubblica che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti e di tutte le autorizzazioni di legge;
- presso il Presidio Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni" di Sesto San Giovanni, intende svolgere il servizio integrativo specialistico presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia a favore dei propri pazienti;

- ha manifestato alla “Azienda”, con specifica richiesta, la volontà di avvalersi del personale medico dipendente della “Azienda” con contratto di esclusività e domiciliato presso la “Azienda” per gli aspetti connessi alla presente convenzione;

b) la “Azienda”:

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o in conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;
- ha verificato la disponibilità dei professionisti a svolgere dette attività, a fronte di specifico compenso, al di fuori dell'orario di lavoro compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore dell'Azienda;
- prende atto del parere dei Dirigenti responsabili delle strutture alle quali afferiscono i professionisti che hanno manifestato la disponibilità a svolgere l'attività richiesta dal Titolare della convenzione compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in ogni caso fermo restando che la predetta attività potrà essere prestata solo laddove non sopravvengano particolari esigenze dell'Azienda, che i professionisti dovranno comunque primariamente garantire;

c) le “Parti”:

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;
- danno atto che la copertura assicurativa per responsabilità professionale delle attività sanitarie svolte in consulenza in attuazione della presente convenzione, è a carico della “Azienda” a condizione che siano state preventivamente e formalmente autorizzate;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ognuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 – L’“Azienda” autorizza i “Professionisti” che hanno manifestato la disponibilità ad effettuare l'attività di cui alla presente convenzione richiesta dal “Titolare della convenzione” nell'arco di validità della convenzione.

2.2 - L'attività di consulenza sarà svolta dai professionisti al di fuori dell'orario di lavoro dall’“Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, esigenze che mantengono titolo prioritario ad essere espletate.

2.3 - L'attività non dovrà in alcun modo contrastare con le esigenze organizzative dell'ASST Rhodense e verrà *effettuata fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con i periodi di riposo previsti dalla legge 161/2014.*

2.4 - L'attività è programmata presso le sedi indicate in premessa e sarà svolta dai professionisti secondo le condizioni riportate nell'allegato A.

2.5 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni dei professionisti che hanno manifestato la disponibilità a svolgere l'attività prevista dalla presente convenzione.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 - Per l'attività di consulenza il "Titolare della convenzione" corrisponderà alla "Azienda" per ciascun turno di guardia di 12 ore un importo pari a € 1.000,00, e per ciascun turno di reperibilità di n. 12 ore un importo pari € 500,00; in caso di chiamata e di presenza effettiva presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, la remunerazione prevista è pari a € 90,00/ora come meglio precisato nell'allegato A.

3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

3.3 - Il "Titolare della convenzione" provvederà a trasmettere con cadenza mensile all'U.O.C. Economico Finanziaria - Ufficio Fatturazione Attiva della "Azienda" il prospetto delle prestazioni, delle ore e/o degli accessi relativi all'attività prestata dal "Professionista" controfirmato dal medesimo per presa visione, contenente gli elementi utili alla verifica e al riscontro dell'attività oggetto della presente convenzione.

Tale documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

e per conoscenza: fatturazioneattiva@asst-rhodense.it

A seguito di tale nota, l'Ufficio Fatturazione Attiva dell'ASST provvederà ad emettere la fattura elettronica:

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- Codice Univoco Ufficio di IPA:
- Codice Fiscale:

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su apposito conto corrente di contabilità speciale dello Stato

(IBAN69T0100003245139300319716), specificando nella causale la fattura di riferimento.

Art. 4 - DURATA

4.1 - La presente convenzione ha validità dal 01.02.2022 al 31.01.2023, rinnovabile previ accordi scritti tra le Parti, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo-

4.2 - Le "Parti" si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1 - Le "Parti" dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le "Parti" utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3 - Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e degli Artt. 2-sexies e 2-septies del Decreto Lgs.vo 101 del 10 agosto 2018, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare della convenzione si impegna a fornire al professionista, in qualità di incaricato, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei

trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

5.4 – Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e dei Regolamenti aziendali di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei Piani Triennali della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e dei Regolamenti aziendali da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

5.5 - L'ASST Nord Milano dichiara che le prestazioni fornite dai Dirigenti Medici interessati nell'ambito della collaborazione oggetto del presente accordo, rientrano nella copertura RCT Aziendale.

Si dà atto che l'ASST Rhodense ha in corso polizza RCT a garanzia, tra l'altro, dell'attività svolta dai propri dipendenti, per conto della medesima Azienda Socio Sanitaria, presso strutture esterne.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL, ai rischi infortunistici dovrà provvedere personalmente il Dirigente Medico.

5.6 - Le "Parti" concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle "Parti" contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle "Parti" può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

5.7 – Il "Titolare della convenzione" garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in convenzione e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle "Parti" per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.

Violazioni a carico di una delle "Parti" o del "Professionista", per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della "Azienda" a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Resta inteso fra le "Parti" che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa ovvero esigenze di servizio improrogabili e incompatibili con la convenzione, anche riferite alla dotazione organica) le attività realizzative poste in carico a ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà entro il termine massimo di 30 giorni con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le "Parti" concordano sin d'ora che la "Azienda" sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già

effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO

7.1 - Le prestazioni della presente convenzione sono esenti IVA, ai sensi dell’art.10, comma 1 n. 19 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

7.2 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

7.3 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

7.4 – La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico del “Titolare della convenzione” in ottemperanza del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e DPR 30 dicembre 1982 n. 955 e s.m.i..

7.5 – L’imposta di bollo è assolta tramite mod. F23.

Letto, approvato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Per ASST RHODENSE
IL DIRETTORE GENERALE
Germano Maria Uberto Pellegata

Per ASST NORD MILANO
IL DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Fabbrini

Le “Parti” ed il “ Professionista” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, Il comma, e dell’art. 1342 Codice civile:

premesse (tutte), articolo 2 (**OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI**) ,
articolo 4 (**DURATA**) , articolo 5 (**OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI**)
articolo 6 (**INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE**), articolo7 (**FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO**).

Per ASST RHODENSE
IL DIRETTORE GENERALE
Germano Maria Uberto Pellegata

Per ASST NORD MILANO
IL DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Fabbrini

ALLEGATO A

CONVENZIONE CON ASST NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

**BRANCA SPECIALISTICA: SERVIZIO INTEGRATIVO SPECIALISTICO PRESSO
L'U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
"CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI"**

PRESTAZIONI	TARIFFE
TURNO UNICO DI GUARDIA DI 12 ORE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI "CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI"	€ 1.000,00/TURNO
REPERIBILITA' DI 12 ORE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI "CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI"	€ 500,00/TURNO + € 90,00/H IN CASO DI CHIAMATA E PRESENZA EFFETTIVA

**IL NUMERO DEGLI ACCESSI MENSILI DEI DIRIGENTI MEDICI DELLA U.O.C. DI
OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI GARBAGNATE MILANESE DELL'ASST
RHODENSE SARA' IN FUNZIONE DELLE DISPONIBILITA' COMUNICATE DAI
MEDICI COINVOLTI.**